

Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125 – Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7.10.2020 ed è, quindi, in vigore, già da oggi.

Il Decreto-Legge, proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore sull'adozione di misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19; in particolare, si prevede che tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili, qualora l'andamento epidemiologico ed i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente lo rendessero necessario.

La vigenza del DPCM del 7 settembre 2020 viene prorogata nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fino al 15 ottobre 2020. A ciò si aggiunge, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Unica eccezione a tale obbligo si ha in quei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Continuano a valere i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l'uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

La principale novità introdotta riguarda la possibilità per le regioni, nei limiti delle proprie competenze e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020, di introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria "intesa" con il Ministro della salute.

Il decreto-legge prevede, infine, che l'applicazione "Immuni" possa operare insieme alle altre piattaforme che abbiano le medesime finalità nel territorio dell'Unione Europea.

Testo integrale:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-07&atto.codiceRedazionale=20G00144&elenco30giorni=false